

Roma, 13 dicembre 2019

## **COMUNICAZIONE**

ENTRATA IN VIGORE DEL REG. (UE) N. 2017/625: NUOVE REGOLE DI COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI IMPORTAZIONE (MESSAGGIO IM) PER I CERTIFICATI SANITARI/VETERINARI RILASCIATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE

Nell'ambito delle attività condotte per lo Sportello Unico Doganale, si comunica che, per effetto dell'entrata in vigore del Reg. (UE) n. 2017/625 (relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari), a partire dal 14 dicembre p.v., il Ministero della Salute effettuerà un cambio di utilizzo dei propri sistemi informativi per il rilascio di taluni certificati sanitari/veterinari necessari per l'adempimento delle formalità doganali.

In particolare, con riferimento ai procedimenti di competenza dei costituendi Posti di Controllo Frontalieri (ex uffici USMAF), le seguenti tipologie di certificati sanitari:

- Documento comune di entrata (DCE) per l'importazione di prodotti vegetali destinati all'alimentazione umana (tipo documento "C678"),
- Autorizzazione/Nulla Osta per l'importazione di materiali a contatto con alimenti (tipo documento "02CS"),

attualmente gestiti tramite l'applicativo informatico nazionale NSIS-USMAF, saranno rilasciati tramite l'applicativo unionale TRACES-NT (*TRAde Control and Expert System – New Tecnology*).

Con riferimento ai procedimenti di competenza dei costituendi Posti di Controllo Frontalieri (ex uffici PIF), le seguenti tipologie di certificati veterinari:

- Documento comune di entrata (DCE) per l'importazione di prodotti vegetali-mangimi (tipo documento "C678");
- Documento veterinario comune di entrata (DVCE) conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 136/2004, utilizzato per i controlli veterinari sui prodotti (tipo documento "N853");
- Documento veterinario comune di entrata (DVCE), conforme alle disposizioni del regolamento (EC) n. 282/2004, utilizzato per i controlli veterinari degli animali vivi (tipo documento "C640"),

attualmente gestiti tramite l'applicativo informatico unionale TRACES (*TRAde Control and Expert System*), saranno rilasciati tramite l'applicativo unionale TRACES-NT.

Nulla cambia per le altre tipologie di certificati oggetto di scambio nell'ambito dello Sportello Unico Doganale/Ministero della Salute.

Tanto premesso, per quanto attiene alle dichiarazioni d'importazione che prevedano l'inserimento nella casella 44 dei certificati sopra elencati, il cambiamento degli applicativi informatici comporterà, a partire dal 14 Dicembre 2019, l'introduzione di <u>nuove regole di compilazione</u> come di seguito illustrate.

# Regole di compilazione della casella 44 del DAU per i certificati sanitari/veterinari rilasciati dal Ministero della Salute a partire dal 14 Dicembre 2019:

- Il Documento comune di entrata (DCE) per l'importazione di prodotti vegetali destinati all'alimentazione umana assume la nuova denominazione "Documento sanitario comune di entrata per i mangimi e gli alimenti di origine non animale (DSCE-D), di cui all'allegato II, parte 2, sezione D, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)", e deve essere riportato come segue:
  - Sottocampo "tipo documento": C678;
  - Sottocampo "paese di emissione": codice ISO del paese unionale di emissione, ad esempio IT;

- Sottocampo "anno di emissione": anno di emissione nel formato AAAA;
- Sottocampo "identificativo": stringa di lunghezza di 13 caratteri ("XXXXX.1234567") composta da:
  - XXXXX sigla che indica la tipologia del certificato: CHEDD;
  - numero del certificato (fisso di 7 cifre con eventuali zeri iniziali)
- Sottocampo "quantità riferita al documento": quantità che si intende dichiarare;
- Sottocampo "unità di misura riferita al documento": unità di misura della quantità che si intende dichiarare (KGM o TNN).
- L'Autorizzazione/Nulla Osta per l'importazione di materiali a contatto con alimenti, deve essere riportato come segue:
  - Sottocampo "tipo documento": 02CS;
  - Sottocampo "paese di emissione": codice ISO del paese unionale di emissione, ad esempio IT;
  - Sottocampo "anno di emissione": anno di emissione nel formato AAAA;
  - Sottocampo "identificativo": stringa di lunghezza di 13 caratteri ("XXXXX.1234567") composta da:
    - XXXXX sigla che indica la tipologia del certificato: CHEDD;
    - numero del certificato (fisso di 7 cifre con eventuali zeri iniziali).
  - Sottocampo "quantità riferita al documento": quantità che si intende dichiarare;
  - Sottocampo "unità di misura riferita al documento": unità di misura della quantità che si intende dichiarare (KGM o TNN).

- Il Documento comune di entrata (DCE) per l'importazione di prodotti vegetali-mangimi assume la nuova denominazione "Documento sanitario comune di entrata per i mangimi e gli alimenti di origine non animale (DSCE-D), di cui all'allegato II, parte 2, sezione D, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)" e deve essere riportato come segue:
  - Sottocampo "tipo documento": C678;
  - Sottocampo "paese di emissione": codice ISO del paese unionale di emissione, ad esempio IT;
  - Sottocampo "anno di emissione": anno di emissione nel formato AAAA;
  - Sottocampo "identificativo": stringa di lunghezza di 13 caratteri ("XXXXX.1234567") composta da:
    - XXXXX sigla che indica la tipologia del certificato: CHEDD;
    - numero del certificato (fisso di 7 cifre con eventuali zeri iniziali).
  - Sottocampo "quantità riferita al documento": quantità che si intende dichiarare;
  - Sottocampo "unità di misura riferita al documento": unità di misura della quantità che si intende dichiarare (KGM o TNN).
- Il Documento veterinario comune di entrata (DVCE) conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 136/2004, utilizzato per i controlli veterinari sui prodotti, assume la nuova denominazione "Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)" e deve essere riportato come segue:
  - Sottocampo "tipo documento": N853;
  - Sottocampo "paese di emissione": codice ISO del paese unionale di emissione, ad esempio IT;

- Sottocampo "anno di emissione": anno di emissione nel formato AAAA;
- Sottocampo "identificativo": stringa di lunghezza di 13 caratteri ("XXXXX.1234567") composta da:
  - XXXXX sigla che indica la tipologia del certificato: CHEDP;
  - numero del certificato (fisso di 7 cifre con eventuali zeri iniziali).
- Sottocampo "quantità riferita al documento": quantità che si intende dichiarare;
- Sottocampo "unità di misura riferita al documento": unità di misura della quantità che si intende dichiarare (KGM o TNN).
- Il Documento veterinario comune di entrata (DVCE), conforme alle disposizioni del regolamento (EC) n. 282/2004, utilizzato per i controlli veterinari degli animali vivi assume la nuova denominazione "Documento sanitario comune di entrata per gli animali (DSCE-A) di cui all'allegato II, parte 2, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)" e deve essere riportato come segue:
  - Sottocampo "tipo documento": C640;
  - Sottocampo "paese di emissione": codice ISO del paese unionale di emissione, ad esempio IT;
  - Sottocampo "anno di emissione": anno di emissione nel formato AAAA;
  - Sottocampo "identificativo": stringa di lunghezza di 13 caratteri ("XXXXX.1234567") composta da:
    - XXXXX sigla che indica la tipologia del certificato: CHEDA;
    - numero del certificato (fisso di 7 cifre con eventuali zeri iniziali).
  - Sottocampo "quantità riferita al documento": quantità che si intende dichiarare;

 Sottocampo "unità di misura riferita al documento": unità di misura della quantità che si intende dichiarare (KGM o TNN).

Si rappresenta inoltre che, con riferimento ai certificati sanitari/veterinari richiesti dagli operatori **prima del 14 dicembre 2019**, le relative istanze presentate agli Uffici USMAF e PIF resteranno in lavorazione sugli attuali sistemi informatici. Pertanto, i certificati sanitari/veterinari rilasciati sui vecchi sistemi potranno essere utilizzati dagli operatori anche successivamente al 14 Dicembre 2019 e devono essere indicati nella casella 44 del DAU con le relative regole di compilazione, già pubblicate sul sito istituzionale di ADM.

# <u>AVVERTENZA PER I DICHIARANTI</u>

Nelle more dell'entrata a pieno regime del nuovo sistema informativo unionale TRACES NT, al fine di garantire il corretto funzionamento dello Sportello Unico Doganale/Ministero della Salute, saranno attivate, <u>a partire dal 14 dicembre 2019</u>, le procedure di *fallback* in relazione ai seguenti certificati:

### - C678

Documento sanitario comune di entrata per i mangimi e gli alimenti di origine non animale (DSCE-D), di cui all'allegato II, parte 2, sezione D, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261);

### 02CS

Autorizzazione/Nulla Osta per l'importazione di materiali a contatto con alimenti;

### - C640

Documento sanitario comune di entrata per gli animali (DSCE-A) di cui all'allegato II, parte 2, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)".

Tanto premesso, con riferimento ai certificati da ultimo elencati, l'operatore economico dovrà trasmettere la dichiarazione d'importazione solo dopo aver concluso il relativo iter autorizzativo. Un volta garantita la piena operatività del sistema TRACES NT, si provvederà a disattivare le procedure di fallback in maniera tale da ripristinare la possibilità per l'operatore economico di sottomettere la dichiarazione doganale indicando i codici richiesta dei certificati elencati.

Si darà notizia del termine della procedura di fallback con successivo comunicato.